ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "P. MASCAGNI"
Via Toscanini, 6- 59100 PRATO - Tel. 0574 32702
C.F./P.IVA 84032710489
http://www.mascagniprato.edu.it
e-mail poic80800b@istruzione.it
POIC80800B@PEC.ISTRUZIONE.IT

I.C. "P. MASCAGNI" - PRATO
Prot. 0013040 del 14/09/2023
VII (Uscita)

REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE
PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Ai sensi del DLgs 62/2017

La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.
La L.107/2015 ha apportato notevoli modifiche all'organizzazione scolastica; in particolare il decreto attuativo 62/2017 ha innovato l'ambito della valutazione degli alunni e delle alunne. Si riportano, pertanto, in particolare, i principi generali:
Art 1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. […]
Art 2. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. (Dlgs 62/2017)

A tal fine l'Istituto "Mascagni", preso atto dei nuovi riferimenti normativi, elabora le griglie di valutazione (che vengono allegate al PTOF) riferite alle competenze di cittadinanza e a partire dalle discipline.
Alla luce, poi, della Nota circolare n. 1865 del 10/2017 che dispone che*…la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito,* l'Istituto "Mascagni" decide di adeguare il proprio modello di documento di valutazione al fine di inserire, come da dettato normativo, un adeguato giudizio globale per ogni alunno.

Valutazione del comportamento

L'art.3 del sopracitato Dlgs 62/2017 prevede che *La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.* Inoltre secondo le Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica 2020 la valutazione del comportamento dell'alunno da parte del Consiglio di classe, tiene conto anche delle competenze conseguite nell'ambito del nuovo insegnamento di educazione civica.

Vista l'obbligatorietà di elaborare per la scuola secondaria di I grado un giudizio sintetico del comportamento, vista la necessità di condividere i livelli di valutazione con la scuola primaria, secondo il curricolo verticale, il Collegio dei docenti elabora nuovi descrittori di valutazione del comportamento, secondo la seguente griglia:

COMPORTAMENTO: obiettivo riferito alle competenze di cittadinanza secondo gli indicatori: agire in modo responsabile - collaborare e partecipare

A – Avanzato
L'alunno/a rispetta scrupolosamente i regolamenti, adotta atteggiamenti sempre adeguati al contesto; si comporta in modo corretto e rispettoso con adulti e coetanei. Sa assumere e portare a termine ruoli di responsabilità; sa operare on gruppo collaborando e rispettando gli altri. L'alunno/a mostra interesse regolare, approfondisce le attività assegnate, lavora in modo autonomo e restituisce i materiali nei tempi indicati.

B – Intermedio
L'alunno/a rispetta i regolamenti, adotta atteggiamenti adeguati al contesto; si comporta in modo corretto e rispettoso con adulti e coetanei. Assume e porta a termine ruoli di responsabilità; sa operare in gruppo, collaborando e rispettando gli altri. L'alunno/a rispetta i tempi e le consegne, svolge le attività in modo attento con costante impegno, lavora in modo autonomo.

C – Base
L'alunno/a è sostanzialmente rispettoso dei regolamenti, adotta atteggiamenti abbastanza adeguati al contesto; si comporta in modo globalmente corretto nei rapporti interpersonali. Talvolta assume ruoli di responsabilità; accetta di operare in gruppo, anche se deve consolidare la collaborazione con gli altri. L'alunno/a rispetta quasi sempre i tempi e le consegne, svolge le attività in modo semplice.

D – Iniziale
L'alunno/a fatica a rispettare i regolamenti, adotta raramente atteggiamenti adeguati al contesto; ha difficoltà ad essere corretto nei rapporti interpersonali. Saltuariamente assume ruoli di responsabilità; spesso rifiuta di operare in gruppo; deve ancora consolidare la collaborazione e il rispetto degli altri. L'alunno/a se guidato rispetta le consegne. Mostra poco interesse per le attività, che svolge in modo superficiale.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA
L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La Nota 1515 del 1/09/2020 prevede che la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio sia espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento.
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, i docenti della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.
Per la valutazione di non ammissione alla classe successiva, gli/le insegnanti del team dovranno presentare al dirigente una Relazione contenente le motivazioni della proposta di non ammissione.

Prima della convocazione dello scrutinio, dovrà essere fissato un incontro con la famiglia.
Per la stesura della Relazione contenente le motivazioni della non ammissione alla classe successiva o al successivo grado dell'istruzione, si dovrà fare riferimento ai seguenti elementi:

a) Elementi di presentazione: livelli di partenza; difficoltà e lacune nell'apprendimento evidenziate dall'alunna/o nel corso dell'anno scolastico; strategie e interventi messi in campo durante l'anno; comunicazioni intercorse tra scuola e famiglia
b) Motivazioni della non ammissione: evidenti elementi di compromissione dei processi di apprendimento nonostante gli interventi di recupero attuati; eventuali riferimenti al parere di specialisti coinvolti.
c) Per gli alunni stranieri almeno due anni documentati di alfabetizzazione attraverso corsi/laboratori nel nostro Istituto.

PER GLI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE DI DISABILITÀ
Ai fini della redazione del documento di valutazione:
- alunni con certificazione di disabilità l. 104/92 art. 3 comma 1: rispettare nell'attribuzione del giudizio descrittivo il livello relativo ai vari obiettivi delle discipline ed integrare, eventualmente con un giudizio sintetico discorsivo nel quale viene messo in evidenza ciò che l'alunno ha acquisito e/o sa fare.
- alunni in situazione di gravità l. 104/92 art.3 comma 3: attribuire un giudizio descrittivo solo per le discipline per le quali è possibile e redigere un giudizio sintetico discorsivo per le altre. Nell'esprimere i giudizi sintetici discorsivi tenere conto e fare riferimento, là dove è possibile, alle quattro dimensioni del P.E.I. su base ICF o alle dimensioni da valorizzare.

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Ai fini della ammissione alla classe successiva, visto l'art.5 del già richiamato Dlgs 62/2017: *Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività' oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.*
Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

L'Istituto "P. Mascagni" indica che per l'anno scolastico 2023/2024 il monte ore annuale corrisponde a 1004 ore per la scuola secondaria per un totale di 172 giorni di lezione. Il monte ore annuale per l'indirizzo musicale della scuola secondaria corrisponde a 1103 ore.

Il Collegio le deroghe al raggiungimento del numero di assenze consentito in riferimento alla normativa (CM 20 del 4 marzo 2011):

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo"

Relativamente, invece, all'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di I grado, ancora il Dlgs 62/2017 recita:
Art 6. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

Il Collegio dei Docenti, pertanto, stabilisce come criterio per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato *la valutazione insufficiente in più di quattro discipline*, indipendentemente dalla media finale dei voti.

Stabilisce inoltre come deroghe, anche in caso di quattro insufficienze, una progressione di miglioramento documentata nell'anno scolastico, la concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente, un atteggiamento collaborativo dell'alunno.

Qualora invece oltre alle insufficienze nelle discipline, anche la valutazione del comportamento non abbia avuto una progressione di miglioramento e/o l'alunno si sia reso protagonista di atti sanzionabili secondo il DPR 249/1998 come modificato dal DPR 235/2007, e della L. 71 del 29 maggio 2017 (cyberbullismo), questo risulterà ulteriore motivo di non ammissione alla classe successiva.

Ammissione all'Esame di Stato
Per quanto riguarda l'ammissione all'esame di Stato, si fa presente quanto disposto dalla stessa normativa:
…l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dci docenti;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;
c) aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.
[…] In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. (Nota circolare n. 1865 del 10/2017)

Pertanto, il voto di ammissione all'Esame di Stato viene attribuito eseguendo una media ponderata delle medie finali dei tre anni di studi (considerando due cifre decimali) 20% primo anno, 30 % secondo anno, 50 % terzo anno, valorizzando quindi l'intero percorso scolastico triennale.
Per gli alunni ripetenti si considera la media dei voti degli anni in cui sono stati ammessi alla classe successiva.
Per gli alunni trasferiti si considera la media dei voti ricavati dalle schede di valutazione delle scuole frequentate in precedenza (se è possibile recuperarli) altrimenti si considerano solo gli anni di effettiva permanenza nel nostro Istituto.
Per lo svolgimento e l'esito dell'esame di Stato si rimanda all'art.8 del DLgs 62/2017.

Ai fini, infine, della necessità di una informazione tempestiva alle famiglie secondo il disposto che:
…a seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione (Nota circolare n. 1865 del 10/2017);

i consigli di classe informeranno le famiglie in caso di andamento didattico in progressivo peggioramento e insufficienze in più discipline, con le seguenti modalità:
- invito a conferire tramite telefonata e/o comunicazione sul quaderno degli avvisi
- invito a conferire tramite lettera protocollata inviata dagli uffici della segreteria.

Riferimenti Normativi
CM 20 del 4 marzo 2011
Nota circolare prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017
L. 71 del 29/05/2017
Dlgs 62/2017
L. 107/2015
DPR 122/2009
DPR 249/1998 come modificato dal DPR 235/2007